PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2009/0803(CNS)

10.3.2009

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale
(17483/2008 – 17483/2008 COR 1 – C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Alexander Alvaro

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale
(17483/2008 – 17483/2008 COR 1 – C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista l'iniziativa della Repubblica francese (17483/2008 – 17483/2008 COR 1),

– visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0037/2009),

– visti gli articoli 93, 51 e 41 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2009),

1. respinge l'iniziativa della Repubblica francese;

2. invita la Repubblica francese a ritirare l'iniziativa;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica francese.

MOTIVAZIONE

La presente “iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale” è stata trasmessa dagli Stati membri al Parlamento europeo per consultazione. Alla luce delle riflessioni che seguono, il relatore del Parlamento europeo raccomanda di respingere l’iniziativa.

In linea di principio, il relatore comprende gli sforzi degli Stati membri per istituire un sistema efficace di lotta contro i traffici illeciti di qualsiasi natura. Al contempo, però, si rammarica del fatto che gli Stati membri debbano necessariamente fissare misure di tale portata prima della ratifica del trattato di Lisbona. L’impressione che se ne ricava è che il Consiglio dell’Unione europea voglia intenzionalmente adottare decisioni fondamentali prima che il Parlamento europeo rientri nell’ambito della codecisione.

Tale sospetto è ancora più pressante nel caso della presente iniziativa, dal momento che il relatore ha avuto l’impressione che il titolo dell'iniziativa nascondesse il suo reale contenuto. Il contenuto della presente iniziativa lascia piuttosto supporre che gli Stati membri stiano tentando di istituire un sistema per il settore doganale del tutto analogo al sistema di informazione Schengen e al sistema di informazione visti.

Il relatore si aspetta che il Consiglio dell’Unione europea includa nelle sue riflessioni il parere del Garante europeo della protezione dei dati e del gruppo di lavoro "articolo 29". Il relatore suppone che nel caso di iniziative come quella in oggetto, il Consiglio sia consapevole della necessità di chiedere il parere di entrambi. Nel processo in corso sembrerebbe che a nessuna delle due parti siano stati richiesti contributi di riflessione, se si esclude la decisione del relatore di chiedere a entrambi un parere sull'iniziativa in oggetto.

In concreto, il relatore ritiene che manchi chiarezza sui seguenti punti:

- registrazione dei dati,
- validità delle norme contemplate nella già approvata decisione quadro sulla protezione dei dati,
- obblighi di informazione a carico degli Stati membri,
- diritto all’informazione dei cittadini dell’Unione europea,
- reimpiego in ambito internazionale dei dati raccolti,
- partecipazione del Parlamento europeo e degli altri attori,
- inclusione di una regolamentazione sull’obbligo di avvertimento in caso di perdita di dati personali,
- chiara delimitazione in termini di registrazione e uso dei dati, fra l'altro nell’ottica delle possibilità di consultazione offerte a Europol e Eurojust, e
- revisione obbligatoria della decisione.

A giudizio del relatore, il Consiglio dell’Unione europea dovrebbe stabilire chiaramente chi rientra nel campo d’applicazione della decisione quadro, in particolare in che modo tale decisione interessa il singolo cittadino.
Al contempo, le disposizioni della decisione quadro dovrebbero stabilire in modo inequivocabile in quali casi sia possibile accedere ai dati acquisiti. A tale proposito, deve essere chiaro che i casi di inosservanza delle norme giuridiche nazionali di per sé non sono

sufficienti e che occorre piuttosto che si profilino casi di violazione di tali norme.

Dal momento che i dati in questione sono dati personali e quindi sensibili, occorre garantire che soltanto il personale in possesso di particolari qualifiche e requisiti di formazione sia autorizzato ad accedere al sistema di informazione relativo al settore doganale. A tale proposito, va tenuto presente che il riferimento all'utilizzo dei dati da parte di "assistenti" non è sufficiente a garantire la dovuta trasparenza e determinazione riguardo alla cerchia degli utenti, rappresentando dunque un ulteriore motivo a giustificazione del rifiuto di tale iniziativa.

Il riferimento al possibile utilizzo dei dati a fini "di altro genere" non si conforma in alcun modo al principio della destinazione specifica della raccolta dati ed è in contraddizione con l'interpretazione finora sempre sostenuta dal Parlamento europeo, secondo cui i principi del diritto in materia di protezione dei dati sono universalmente validi e devono riflettersi orizzontalmente. Per motivi analoghi, il relatore sconsiglia assolutamente di mettere a disposizione dei paesi terzi i dati raccolti nel quadro di tale iniziativa, in special modo per l'assenza di efficace rispetto degli interessi dei cittadini, in questo caso sotto il profilo dei diritti di informazione e di cancellazione dei dati.

Partendo da ragioni basate sui principi di parsimonia e rinuncia nella raccolta dei dati, il relatore critica la duplicazione dei dati, l'inadeguata regolamentazione in materia di cancellazione dei dati nonché la durata del loro periodo di validità, che risulta molto lunga. Al contempo non esistono norme tese a garantire l'integrità fisica dei dati raccolti e a integrare un meccanismo che consenta di avvertire gli interessati in caso di perdita, furto o rischio analogo a carico dei dati personali.

Inoltre, è indispensabile che gli Stati membri sottopongano a regolare revisione sia la presente decisione che i provvedimenti derivanti. Nel quadro di tali revisioni, il relatore ritiene essenziale coinvolgere il Garante europeo della protezione dei dati, onde garantire un controllo indipendente dei provvedimenti attinenti al diritto in materia protezione dei dati e per esigenze di comunicazione. La presente iniziativa non contempla neanche tale ipotesi.

Il relatore comprende l'obiettivo che gli Stati membri intendono perseguire attraverso tale iniziativa. Nondimeno, occorre garantire che non si trascurino gli interessi dei cittadini europei e che tale sistema non produca minacce di diversa origine per la loro integrità. Come già detto all'inizio, il relatore si rammarica che provvedimenti come quelli in oggetto siano presentati poco prima della ratifica del trattato di Lisbona. Soprattutto nel caso di provvedimenti di tale natura, che hanno un'importanza comparabile al sistema di informazione Schengen e al sistema di informazione visti, già precedentemente menzionati, sarebbe stato indispensabile, nel quadro di una leale collaborazione e nel rispetto del valore del Parlamento europeo, consentire un partecipazione del Parlamento che andasse oltre la semplice consultazione.
Inoltre non è certo che la scelta della base giuridica sia corretta, dal momento che i provvedimenti in oggetto interessano sia alcune fondamentali questioni relative al mercato interno sia la cooperazione giudiziaria e di polizia.

Pertanto, dopo aver considerato le precedenti ragioni, il relatore raccomanda di respingere la presente iniziativa.